DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2023, n. 1112

Atto di indirizzo per ATO e rispettivi Enti Locali per la definizione di criteri di selezione e condizioni di accoglimento delle istanze di istituzione di servizi automobilistici di T.P.L. sperimentali, necessari per far fronte a sopravvenute e comprovate esigenze territoriali. Variazione al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 ai sensi dell'art.51 co.2 del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell'istruttoria espletata dai Funzionari Istruttori della Sezione e dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL, confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, riferisce quanto segue.

Premesso che

- il D.Lgs.n.422/97 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 Marzo 1997, n.59" prevede che i livelli di servizi minimi debbano avere una consistenza quantitativamente e qualitativamente sufficiente a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini;
- la L.R.n.18/2002 all'art.5 disciplina le modalità con cui la Regione provvede alla determinazione dei servizi minimi di TPRL come definiti dal D.Lgs.n.422/1997;
- la L.R.n.20/2005 all'articolo 10 prevede in capo alla Regione, fino all'approvazione del Piano Triennale dei Servizi, la facoltà di classificare "servizi minimi", ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della L.R.n.18/2002, i servizi aggiuntivi già istituiti dai Comuni con oneri a totale carico dei propri bilanci e regolati da contratto di servizio di cui all'articolo 19 della stessa L.R.n.18/2002 e nonché, limitatamente al Comune capoluogo di Regione, a quelli insulari ed a quelli ad alta attrazione sanitaria e religiosa, i servizi aggiuntivi, da istituire con l'obiettivo di realizzare livelli di servizio sufficientemente rapportati alla domanda di trasporto, ancorché non regolati da contratto di servizio;
- con D.G.R.n.865/2010 la Giunta Regionale, in attuazione delle disposizioni dell'art.5 della L.R.n.18/2002, ha approvato la determinazione dei servizi minimi di T.P.R.L., dando altresì atto che la stessa determinazione dei servizi minimi di T.P.R.L. realizza livelli di servizi sufficientemente rapportati alla effettiva domanda di trasporto;
- in particolare la D.G.R.n.865/2010 ha individuato le Province e i Comuni titolari di servizi minimi, riconosciuti dalla Regione ai sensi della L.R.n.18/2002 e della L.R.n.20/2005;
- in tale individuazione sono stati compresi gli Enti Locali che, pur disciplinando i rapporti con le società esercenti TPL mediante la sottoscrizione del contratto di servizio di cui all'articolo 19 della L.R.n.18/2002, si sono avvalsi dell'affidamento in house, in forza di quanto disposto dal D.L.n.269/2003 art.14 lett.e), convertito con modifica in legge n.326 del 24.11.2003;
- in adempimento dell'obbligo di cui all'art.3-bis del Decreto-Legge n.138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 14 Settembre 2011, n.148, anche la Regione Puglia ha organizzato, attraverso la L.R.n.24/2012, l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale in Ambiti Territoriali Ottimali di estensione almeno provinciale;
- la L.R.n.24/2012 regolamenta e organizza, anche in conformità alla disciplina nazionale citata innanzi, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra cui i servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedendo che i medesimi siano organizzati ed erogati all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e, inoltre, che la programmazione e l'organizzazione dei servizi sia riservata all'Organo di Governo d'Ambito, nel rispetto delle prerogative assegnate alla Regione;

Considerato che

• gli organi di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (individuati, dalla L.R. della Puglia n.24/2012, così come successivamente confermati con D.G.R.n.207 del 5 Febbraio 2019 e definiti di ampiezza coincidente

con le attuali estensioni provinciali) avrebbero dovuto procedere all'attivazione di procedure aperte per l'affidamento, entro e non oltre il 30 Giugno 2020, della gestione e dell'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico urbano ed extraurbano di propria competenza, secondo il percorso metodologico definito nel Piano Triennale dei Servizi 2015-2017 e approvato con D.G.R.n.598/2016;

- in data 21.12.2016, con D.G.R.n.2086, la Regione Puglia ha approvato le "Linee Guida per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di Bacino del Trasporto Pubblico Locale", al fine di rafforzare l'azione di governance della Regione accompagnando il processo di programmazione a livello dei singoli Ambiti e di formazione dei Piani di Bacino;
- in data 05.02.2018 la Regione Puglia con Delibera di Giunta n.207, ha assolto agli adempimenti ex art.48 del D.L.n.50/2017 determinando, attraverso l'impiego di matrici O/D, i bacini di mobilità pugliesi dei servizi automobilistici urbani ed extraurbani, come di seguito indicati:
 - Bacino di mobilità dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Lecce: coincidente con la Provincia di Lecce;
 - Bacino di mobilità dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Brindisi: coincidente con la Provincia di Brindisi;
 - Bacino di mobilità dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Taranto: coincidente con la Provincia di Taranto;
 - Bacino di mobilità dell'ambito territoriale ottimale della Città Metropolitana di Bari: coincidente con la Città Metropolitana di Bari;
 - o Bacino di mobilità dell'ambito territoriale ottimale della Provincia BAT (Barletta-Andria-Trani): coincidente con la Provincia BAT (Barletta-Andria-Trani);
 - Bacino di mobilità dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Foggia: coincidente con la Provincia di Foggia.
- con D.G.R.n.2304 del 9.12.2019 la Giunta Regionale ha disposto ai punti 2., 3., 4. e 8. di:
 - determinare, per i futuri affidamenti, ai sensi dell'art.5 comma 1 della L.R.n.18/2002, i servizi minimi, ferroviari, automobilistici e marittimi del T.P.R.L., come definiti dall'art.16 del D.Lgs.n.422/1997, contenuti nell'allegato 1 alla deliberazione, denominato: "Determinazione dei livelli dei Servizi Minimi e della loro attribuzione territoriale";
 - 3. riconoscere, per i futuri affidamenti, ai comuni capoluoghi di provincia di Foggia, Trani, Brindisi e Taranto, al fine di "... promuovere forme di mobilità sostenibile nei centri urbani e nei sistemi territoriali rilevanti e per la valorizzazione di ambiti a valenza ambientale strategica a livello regionale..", "ridurre la congestione urbana e l'inquinamento", in aggiunta rispetto ai servizi minimi urbani di cui all'allegato 1, l'attribuzione di una integrazione chilometrica dei servizi minimi urbani pari al 50% della differenza tra i servizi minimi di cui alla D.G.R.n.865/2010 ed i servizi minimi di nuova determinazione;
 - 4. riconoscere, per i futuri affidamenti, al fine di "... promuovere forme di mobilità sostenibile nei centri urbani..", nonché consolidare gli attuali livelli occupazionali, in aggiunta rispetto ai servizi minimi urbani di cui all'allegato 1, l'attribuzione di una integrazione chilometrica di servizi minimi urbani, per i comuni non capoluogo di provincia, pari al 50% della differenza tra i servizi minimi di cui alla D.G.R.n.865/2010 e i servizi minimi di nuova determinazione.
 - 8. definire, per i futuri affidamenti, in favore degli Ambiti territoriali ottimali provinciali (ATO), ai sensi dell'art.4 comma 3 e dell'art.19, comma 2 della L.R.n.18/2002, a copertura degli oneri dei servizi minimi automobilistici e marittimi di cui all'allegato 1, nonché per l'eventuale maggiore onere riveniente dall'istituzione dei servizi di trasporto aggiuntivi di cui all'art. 6, comma 1 bis della legge 31 ottobre 2002, n.18, nel limite massimo pari alla differenza tra i servizi minimi di cui alla DGR 865/2010 ed i servizi minimi di nuova determinazione, al netto dell'integrazione chilometrica riconosciuta ai punti 3) e 4) della deliberazione, le risorse riportate nell'allegato 4.
- con D.G.R.n.913 del 11.06.2020, stante l'imminente scadenza della quasi totalità dei contratti di servizio per il TPRL automobilistico sul territorio regionale, preso atto che l'iter di gara delle Province e della Città Metropolitana non risultava ancora concluso, anche per la mancata definizione di fondamentali

atti prodromici quali l'approvazione dei Piani di Bacino Territoriali, nonché per l'emergenza sanitaria in atto, la Regione Puglia ha espresso parere favorevole affinché ciascun ente locale dotato di servizi minimi in scadenza entro il 30.06.2020 procedesse alla proroga degli stessi, ai sensi dell'art.92 comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n.18, subordinando la stessa all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 92, comma 4-quater dello stesso decreto, sino al subentro del nuovo gestore dei servizi individuato in esito alle gare avviate e comunque non oltre un periodo massimo compatibile con il predetto articolo ovvero sino al 31.07.2021, agli stessi patti e condizioni.

- con D.G.R.n.1256 del 28.07.2021, stante l'imminente scadenza della quasi totalità dei contratti di servizio per il TPRL automobilistico sul territorio regionale, preso atto che l'iter di gara delle Province e della Città metropolitana non risultava ancora concluso, anche per la mancata definizione di fondamentali atti prodromici quali l'approvazione dei Piani di Bacino Territoriali da parte di tutti i soggetti interessati, nonché per l'emergenza sanitaria in atto, al fine di scongiurare il rischio d'interruzione di servizio pubblico per i servizi attualmente di competenza degli Enti Locali, la Regione Puglia ha espresso parere favorevole affinché ciascun ente locale dotato di servizi minimi in scadenza entro il 31.07.2021 procedesse alla proroga degli stessi, agli stessi patti e condizioni, secondo lo schema di addendum contrattuale allegato al provvedimento, ai sensi dell'art.92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n.18, sino al subentro del nuovo gestore dei servizi individuato in esito alle gare avviate e comunque non oltre un periodo massimo compatibile con il predetto articolo ovvero sino al 31.12.2022. Tanto raccomandando a ciascun ente locale interessato, alla luce dell'avvenuta cessione agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) dei relativi servizi, l'allineamento della scadenza dei rispettivi contratti di proroga;
- con D.G.R.n.917/2022, rilevata l'oggettiva difficoltà, da parte delle Province e della Città Metropolitana pugliesi, a portare a compimento gli iter di gara per l'individuazione e l'affidamento ai nuovi soggetti gestori del Trasporto Pubblico Locale automobilistico nei relativi ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), si è fornito indirizzo:
 - a. alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità di avvalersi della facoltà di cui all'art.24 comma 5- bis del D.L.n.4/2022, conv. con mod. dalla L.n.25/2022, per i contratti regionali di servizio di trasporto automobilistico e di trasporto automobilistico sostitutivo/integrativo ferroviario, e agli Enti Locali competenti di valutare l'avvio delle opportune determinazioni tese a disporre la proroga degli affidamenti in atto e dei contratti di servizio automobilistico che abbiano scadenza antecedente al 31.12.2026, verificandone i presupposti e le condizioni di cui al predetto comma 5-bis dell'art.24 D.L.n.4/2022;
 - b. di dare atto della necessità, nelle more della scadenza dei contratti di servizio e dei nuovi affidamenti da parte degli A.T.O., di modificare e adeguare i servizi minimi di trasporto automobilistico di cui alla D.G.R.n.2304 del 09.12.2019, al fine di attualizzarne i livelli rispetto alle specifiche e puntuali esigenze sopravvenute, fornendo indirizzo alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità di effettuare, all'esito del confronto con gli A.T.O. e con gli enti locali coinvolti, la ricognizione di tali bisogni emergenziali, finalizzando le dotazioni finanziarie già stanziate, residue e disponibili, a siffatta necessità;
 - c. alle Province e alla Città Metropolitana di Bari, autorità competenti dei futuri affidamenti, sulla prosecuzione delle attività utili alla conclusione, entro il 31.12.2026, delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di TPL urbani ed interurbani, anche alla luce delle eventuali e successive modifiche e adeguamenti dei servizi minimi di trasporto automobilistico di cui alla D.G.R.n.2304 del 09.12.2019 che risulteranno essere necessari;
- con D.G.R.n.1368/2022 è stato approvato lo schema di proroga del contratto per l'esercizio dei Servizi di Trasporto Pubblico del settore automobilistico, ai sensi dell'art.4 par.4 Regolamento (CE) n.1370/2007 in applicazione dell'art.24 comma 5-bis del D.L.n.4/2022 (conv. con mod. in Legge 28 marzo 2022 n.25) e in attuazione della D.G.R.n.917 del 27.06.2022;
- allo stato, anche in ragione della complessità dell'articolato processo di devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l'iter previsto dalla D.G.R.n.917/2022, seppur avviato, non risulta ancora concluso;

Rilevato che

- sono pervenute a questa Sezione numerose istanze trasmesse da Enti Locali che rappresentano la necessità di intensificare il servizio automobilistico di trasporto pubblico locale con riferimento a relazioni già esistenti, ovvero a nuove relazioni di servizi minimi già riconosciuti con D.G.R.n.2304/2019 ma non ancora affidati;
- in considerazione dell'obiettivo di garantire livelli di servizi adeguati all'effettiva domanda di trasporto, compatibili con la programmazione regionale, unitamente al perseguimento del decongestionamento del traffico veicolare cittadino, nelle more dell'espletamento degli iter di gara per l'individuazione e l'affidamento ai nuovi soggetti gestori del Trasporto Pubblico Locale automobilistico negli ATO delle Province e della Città Metropolitana di Bari, occorre definire dei criteri di indirizzo che consentano agli ATO e ai rispettivi Enti Locali di procedere alla selezione, e al successivo affidamento nel rispetto del Regolamento (CE) n.1370 del 23.10.2007 e ss. mm. e ii., di ulteriori servizi sperimentali di trasporto pubblico, per far fronte a sopravvenute e comprovate esigenze territoriali intervenute nel tempo, afferenti:
 - a. nuove linee qualora già previste nei Piani di Bacino adottati da parte degli ATO delle Province e della Città Metropolitana di Bari, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.2304/2019 che ne costituisce presupposto;
 - b. nuove linee ovvero potenziamento di linee esistenti (con previsione di duplicazioni di linee tramite istituzione di corse bis/ter) qualora necessarie a garantire:
 - b.1 il collegamento con istituti scolastici di nuova realizzazione ovvero oggetto di significativa riorganizzazione;
 - b.2 il collegamento con presidi ospedalieri o centri socio-assistenziali di nuova realizzazione ovvero oggetto di significativa riorganizzazione;
 - b.3 il collegamento con stabilimenti industriali di nuova realizzazione ovvero oggetto di significativa riorganizzazione;
 - b.4 l'interscambio modale tra aeroporto e stazione ferroviaria nell'ambito del medesimo territorio comunale.

Dato, inoltre, atto che:

- il finanziamento massimo erogabile in favore di ciascun Ente locale affidatario del servizio minimo di T.P.L. non potrà eccedere il 10% dell'attuale finanziamento per i medesimi servizi minimi e, dunque, per un ammontare complessivo di € 11.070.597,81;
- il finanziamento massimo erogabile in favore dell'Ente locale beneficiario, per i nuovi servizi minimi di T.P.L. sperimentali proposti per l'istituzione di nuove linee qualora già previste nei Piani di Bacino adottati da parte degli ATO delle Province e della Città Metropolitana di Bari, verrà commisurato nei limiti dell'attuale finanziamento già stanziato in favore di Enti locali aventi caratteristiche territoriali similari, e comunque sino alla concorrenza complessiva delle risorse a tal fine destinate pari a € 1.000.000,00;
- l'ulteriore disponibilità regionale residua, anche riveniente dalla mancata assegnazione delle suddette risorse, potrà essere destinata al finanziamento di servizi di competenza regionale con successivo atto deliberativo.

Visto

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 "Disposizioni integrative
 e correttive del D.Lgs.n.118/2011" recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
 e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
 della L. 42/2009;
- l'art.51, comma 2, del D.Lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del

bilancio di previsione;

- la Legge Regionale n.32 del 29.12.2022 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)";
- la Legge Regionale n.33 del 29.12.2022 recante "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.27 del 24.01.2023 avente ad oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.";

Per adempiere a quanto disposto dalla normativa summenzionata, occorre provvedere all'istituzione di un nuovo capitolo di spesa con la necessaria codifica e apportare una variazione compensativa al Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, come indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla L.n.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs.n.196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VISTE

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, approvato con L.R. n. 33 del 29/12/2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, approvati con DGR n. 27 del 24/01/2023, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa riduzione delle prenotazioni assunte con DGR 2304/2019 come di seguito indicato:

BILANCIO AUTONOMO

CRA: 16.03 - SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E INTERMODALITÀ RIDUZIONE PRENOTAZIONI DI IMPEGNO

CAPITOLO U1002014

3523000010 (DGR 2304/2019) importo da ridurre: € 2.263.237,09 3524000003 (DGR 2304/2019) importo da ridurre: € 9.807.360,72

ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA

Spesa ricorrente – Codice UE: 8

Capitolo	Declaratoria	Missione Programma Titolo	Codifica Piano dei Conti
CNI U	FINANZIAMENTO IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI TPL SPERIMENTALI, AI SENSI DELLA DGR	10.02.1	U.1.04.01.02.000

VARIAZIONE DI BILANCIO

Spesa ricorrente – Codice UE: 8

Capitolo	Declaratoria	Missione Programma Titolo	Codifica Piano dei Conti	Variazione E.F. 2023 Competenza e Cassa	Variazione E.F. 2024 Competenza
CNI U	FINANZIAMENTO IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI TPL SPERIMENTALI, AI SENSI DELLA DGR/2023	10.02.1	U.1.04.01.02.000	+€ 2.263.237,09	+€ 9.807.360,72
U1002014	MAGGIORI ONERI RIVENIENTI DALLA ISTITUZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI AFFIDATI AI SENSI DEL REG. CEE (CE) N. 1370/2007. ART. 9 L.R. 67/2018 (BILANCIO 2019)		U.1.04.01.02.000	-€ 2.263.237,09	-€ 9.807.360 , 72

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs.n.118/2011.

Con successivo atto del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità si procederà ad effettuare l'impegno della spesa nei rispettivi anni di competenza.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

ai sensi dell'art.4 comma 4 lett.d) della L.R.n.7/'97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo:

- 1. Di prendere atto di quanto illustrato in narrativa;
- 2. Di dare indirizzo agli ATO e ai rispettivi Enti Locali, per gli anni 2023 e 2024, di valutare la proposizione di servizi automobilistici di T.P.L. sperimentali, da sottoporre all'esame della Regione Puglia, finalizzati a soddisfare sopravvenute e comprovate esigenze territoriali intervenute nel tempo, afferenti:
 - a. nuove linee qualora già previste nei Piani di Bacino adottati da parte degli ATO delle Province e della Città Metropolitana di Bari, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.2304/2019 che ne costituisce presupposto;
 - b. nuove linee ovvero potenziamento di linee esistenti (con previsione di duplicazioni di linee tramite istituzione di corse bis/ter) qualora necessarie a garantire:
 - b.1 il collegamento con istituti scolastici di nuova realizzazione ovvero oggetto di significativa riorganizzazione;
 - b.2 il collegamento con presidi ospedalieri o centri socio-assistenziali di nuova realizzazione ovvero oggetto di significativa riorganizzazione;
 - b.3 il collegamento con stabilimenti industriali di nuova realizzazione ovvero oggetto di significativa riorganizzazione;
 - b.4 l'interscambio modale tra aeroporto e stazione ferroviaria nell'ambito del medesimo territorio comunale;
- 3. Di stabilire che le istanze di richiesta di nulla osta all'istituzione dei servizi che soddisfino il/i requisito/i di cui al punto 2., opportunamente documentate anche in termini di previsione chilometrica e corrispondente quantificazione economica, siano trasmesse alla Regione Puglia da parte degli Enti interessati, entro il 31 Agosto 2023;
- 4. Di dare atto che, ove risultino già attivi servizi di trasporto pubblico automobilistico locale, le istanze di cui al punto 3 dovranno essere accompagnate da apposita certificazione, resa da parte dei rispettivi enti affidanti, attestante l'impossibilità di garantirne il servizio senza ulteriori costi, anche in conseguenza dell'ottimizzazione e razionalizzazione del programma di esercizio vigente, finalizzata a garantire la copertura finanziaria integrale o parziale mediante un risparmio chilometrico derivante da linee a nulla o a scarsa frequentazione;
- 5. Di dare atto che il possesso del/i requisito/i di cui al punto 2, rappresenti condizione necessaria anche per l'eventuale accoglimento delle istanze già pervenute, fatte salve le opportune certificazioni istruttorie in merito alla sussistenza delle condizioni richiamate ai punti 3 e 4;
- 6. Di dare atto che il finanziamento massimo erogabile in favore di ciascun Ente locale affidatario del servizio minimo di T.P.L. non potrà eccedere il 10% dell'attuale finanziamento per i medesimi servizi minimi e, dunque, per un ammontare complessivo di € 11.070.597,81;
- 7. Di dare atto che il finanziamento massimo erogabile in favore dell'Ente locale beneficiario, per i nuovi servizi minimi di T.P.L. sperimentali proposti di cui al precedente punto 2. lett.a del presente provvedimento, verrà commisurato nei limiti dell'attuale finanziamento già stanziato in favore di Enti locali aventi caratteristiche territoriali similari, e comunque sino alla concorrenza complessiva delle risorse a tal fine destinate pari a € 1.000.000,00;
- 8. Di dare atto che l'ulteriore disponibilità regionale residua, anche riveniente dalla mancata assegnazione delle suddette risorse, potrà essere destinata al finanziamento di servizi di competenza regionale con successivo atto deliberativo;
- 9. Di autorizzare la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2023 e pluriennale 2023-2025, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, approvati con D.G.R.n.27 del 24.01.2023, ai sensi dell'art.51, comma 2 del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la riduzione delle prenotazioni sul capitolo U1002014, secondo quanto previsto nella Sezione "Copertura Finanziaria" del presente provvedimento;
- 10. Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs.n.118/2011;

- 11. Di dare atto che con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità verranno definite le proposte ammissibili al finanziamento concesso per l'istituzione degli ulteriori servizi automobilistici di trasporto pubblico locale;
- 12. Di dare atto che l'eventuale nulla osta della Regione Puglia all'istituzione degli ulteriori servizi automobilistici sperimentali di trasporto pubblico locale, non equivale a equiparazione o riconoscimento definitivo degli stessi quali "Servizi Minimi" che, diversamente, dovranno individuarsi nelle modalità già definite con la D.G.R.n.917/2022;
- 13. Di dare atto che gli ulteriori servizi automobilistici sperimentali di trasporto pubblico locale, oggetto di nulla osta regionale, siano affidati dagli Enti Committenti in conformità al Regolamento (CE) n.1370 del 23.10.2007 e ss. mm. e ii. fino alla data del 31.12.2024;
- 14. Di dare atto che, all'esito della sperimentazione dei predetti servizi ritenuti ammissibili, la Regione Puglia, con successivo provvedimento, potrà prevedere il relativo rifinanziamento dei medesimi nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili nelle annualità successive;
- 15. Di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità tutti gli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento;
- 16. Di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore Fabrizio FANIZZA

Il Funzionario Istruttore

PO "Gestione, monitoraggio e controllo operativo Giuseppe PASCAZIO

dei servizi di TPRL"

Il Dirigente di Servizio "Contratti di Servizio e TPL" Giuseppe MERRA

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale

e Intermodalità Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità Vito Antonio ANTONACCI

L'ASSESSORE PROPONENTE

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:

- 1. Di prendere atto di quanto illustrato in narrativa;
- 2. Di dare indirizzo agli ATO e ai rispettivi Enti Locali, per gli anni 2023 e 2024, di valutare la proposizione di servizi automobilistici di T.P.L. sperimentali, da sottoporre all'esame della Regione Puglia, finalizzati a soddisfare sopravvenute e comprovate esigenze territoriali intervenute nel tempo, afferenti:
 - a. nuove linee qualora già previste nei Piani di Bacino adottati da parte degli ATO delle Province e della Città Metropolitana di Bari, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.2304/2019 che ne costituisce presupposto;
 - b. nuove linee ovvero potenziamento di linee esistenti (con previsione di duplicazioni di linee tramite istituzione di corse bis/ter) qualora necessarie a garantire:
 - b.1 il collegamento con istituti scolastici di nuova realizzazione ovvero oggetto di significativa riorganizzazione;
 - b.2 il collegamento con presidi ospedalieri o centri socio-assistenziali di nuova realizzazione ovvero oggetto di significativa riorganizzazione;
 - b.3 il collegamento con stabilimenti industriali di nuova realizzazione ovvero oggetto di significativa riorganizzazione;
 - b.4 l'interscambio modale tra aeroporto e stazione ferroviaria nell'ambito del medesimo territorio comunale;
- 3. Di stabilire che le istanze di richiesta di nulla osta all'istituzione dei servizi che soddisfino il/i requisito/i di cui al punto 2., opportunamente documentate anche in termini di previsione chilometrica e corrispondente quantificazione economica, siano trasmesse alla Regione Puglia da parte degli Enti interessati, entro il 31 Agosto 2023;
- 4. Di dare atto che, ove risultino già attivi servizi di trasporto pubblico automobilistico locale, le istanze di cui al punto 3 dovranno essere accompagnate da apposita certificazione, resa da parte dei rispettivi enti affidanti, attestante l'impossibilità di garantirne il servizio senza ulteriori costi, anche in conseguenza dell'ottimizzazione e razionalizzazione del programma di esercizio vigente, finalizzata a garantire la copertura finanziaria integrale o parziale mediante un risparmio chilometrico derivante da linee a nulla o a scarsa frequentazione;
- 5. Di dare atto che il possesso del/i requisito/i di cui al punto 2, rappresenti condizione necessaria anche per l'eventuale accoglimento delle istanze già pervenute, fatte salve le opportune certificazioni istruttorie in merito alla sussistenza delle condizioni richiamate ai punti 3 e 4;
- 6. Di dare atto che il finanziamento massimo erogabile in favore di ciascun Ente locale affidatario del servizio minimo di T.P.L. non potrà eccedere il 10% dell'attuale finanziamento per i medesimi servizi minimi e, dunque, per un ammontare complessivo di € 11.070.597,81;
- 7. Di dare atto che il finanziamento massimo erogabile in favore dell'Ente locale beneficiario, per i nuovi servizi minimi di T.P.L. sperimentali proposti di cui al precedente punto 2. lett.a del presente provvedimento, verrà commisurato nei limiti dell'attuale finanziamento già stanziato in favore di Enti locali aventi caratteristiche territoriali similari, e comunque sino alla concorrenza complessiva delle risorse a tal fine destinate pari a € 1.000.000,00;
- Di dare atto che l'ulteriore disponibilità regionale residua, anche riveniente dalla mancata assegnazione delle suddette risorse, potrà essere destinata al finanziamento di servizi di competenza regionale con successivo atto deliberativo;
- 9. Di autorizzare la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2023 e pluriennale 2023-2025, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, approvati con D.G.R.n.27 del 24.01.2023, ai sensi dell'art.51, comma 2 del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la riduzione delle prenotazioni sul capitolo U1002014, secondo quanto

previsto nella Sezione "Copertura Finanziaria" del presente provvedimento;

- 10. Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs.n.118/2011;
- 11. Di dare atto che con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità verranno definite le proposte ammissibili al finanziamento concesso per l'istituzione degli ulteriori servizi automobilistici di trasporto pubblico locale;
- 12. Di dare atto che l'eventuale nulla osta della Regione Puglia all'istituzione degli ulteriori servizi automobilistici sperimentali di trasporto pubblico locale, non equivale a equiparazione o riconoscimento definitivo degli stessi quali "Servizi Minimi" che, diversamente, dovranno individuarsi nelle modalità già definite con la D.G.R.n.917/2022;
- 13. Di dare atto che gli ulteriori servizi automobilistici sperimentali di trasporto pubblico locale, oggetto di nulla osta regionale, siano affidati dagli Enti Committenti in conformità al Regolamento (CE) n.1370 del 23.10.2007 e ss. mm. e ii. fino alla data del 31.12.2024;
- 14. Di dare atto che, all'esito della sperimentazione dei predetti servizi ritenuti ammissibili, la Regione Puglia, con successivo provvedimento, potrà prevedere il relativo rifinanziamento dei medesimi nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili nelle annualità successive;
- 15. Di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità tutti gli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento;
- 16. Di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
TRA	DEL	2023	33	31.07.2023

ATTO DI INDIRIZZO PER ATO E RISPETTIVI ENTI LOCALI PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI DI SELEZIONE E CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE DI ISTITUZIONE DI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI T.P.L. SPERIMENTALI, NECESSARI PER FAR FRONTE A SOPRAVVENUTE E COMPROVATE ESIGENZE TERRITORIALI. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E PLURIENNALE 2023-2025 AI SENSI DELL'ART.51 CO.2 DEL D.LGS.N.118/2011 E S.M.I.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento



